

Condizioni Generali di Contratto

Art. 1 Definizioni ARERA: Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della Legge 14 novembre 1995, n. 481. Codice Civile: testo del Codice Civile approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262 Condotte: insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro per il trasporto (di seguito anche "Condotte di Trasporto") o per la distribuzione (di seguito anche "Condotte di Distribuzione") del gas naturale. Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, così come definito al comma 1), punto a) dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 "Codice del Consumo". Contatore Gas: strumento di misurazione dei volumi di gas naturale, munito di totalizzatore numerico, installato dal Distributore Gas presso il PdR o i PdR del Cliente. Contatore Elettrico: insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell'energia elettrica al cliente finale, atto a misurare l'energia elettrica prelevata ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche del punto di consegna. Delibera: deliberazione emanata dall'ARERA, disponibile sul sito www.autorita.energia.it. Distributore Elettrico: soggetto esercente in regime di concessione l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica, alla cui rete è connesso il PdP o i PdP del Cliente. Distributore Gas: azienda, alla cui rete è connesso il PdR o i PdR del Cliente, che opera il trasporto del gas naturale attraverso la rete di distribuzione. Impianto Interno del Cliente: complesso costituito dall'insieme delle Condotte e dei loro accessori - dal PdR agli apparecchi utilizzatori (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: caldaie, piani cottura, forni a gas) esclusi - nonché dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio utilizzatore, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione. Indirizzo di fornitura: recapito presso il quale il Cliente beneficia della somministrazione del gas naturale e/o di energia elettrica oggetto del Contratto. Indirizzo invio fatture: recapito presso il quale il Cliente richiede di ricevere la corrispondenza commerciale. Parti: 2G Energia Srl di seguito 2G e Cliente. Punto di Prelievo o "PdP": Punto di Prelievo in cui 2G mette a disposizione l'energia elettrica al Cliente. PdP Uso Domestico: PdP nella titolarità di un cliente domestico, così come definito al comma a) dell'art. 2.3 del TIV. PdP Illuminazione Pubblica: PdP per illuminazione pubblica, così come definito al comma b) e d) dell'art. 2.3 del TIV. PdP Altri Usi: PdP per usi diversi, così come definito al comma c), e) e f) dell'art. 2.3 del TIV. Punto di Riconsegna o "PDR": punto di riconsegna della rete di distribuzione in cui 2G mette a disposizione il gas al Cliente. PdR Altri Usi: PdR per usi diversi, così come definito al comma d) dell'articolo 2.3 del TIV. PdR Condominio Domestico: PdR relativo a un condominio con uso domestico, così come definito al comma b) dell'articolo 2.3 del TIV. PdR Uso Domestico: PdR nella titolarità di un cliente domestico, così come definito al comma a) dell'articolo 2.3 del TIV. PdR Servizio Pubblico: PdR nella titolarità di un'unità immobiliare pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, così come definito al comma c) dell'articolo 2.3 del TIV. Servizio di Tutela Gas: condizioni economiche e contrattuali di fornitura gas definite dalla Delibera 229/01 ("Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481") e dalla Delibera ARG/gas 64/09 ("Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane"). TIQE: Testo Integrato Qualità, Allegato A della Delibera n. ARG/elt 198/11 ("Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015") e succ. mod. e integr. TIV: Testo Integrato Vendita, Allegato A della Delibera 156/07 ("Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07"). TIVG: Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, Allegato A della Delibera ARG/gas 64/09. TIQV: testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale deliberato dall'ARERA. Trasporto: è il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dal Distributore Elettrico nel cui ambito territoriale è ubicato il PdP del cliente finale.

Art. 2 Oggetto del Contratto Oggetto del Contratto è la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica presso il/i PdR e/o il/i PdP del Cliente da parte di 2G in base a quanto richiesto dal Cliente, nonché la stipula da parte di 2G nell'interesse del Cliente stesso dei contratti di dispacciamento e di Trasporto dell'energia elettrica con le controparti designate dalle norme regolamentari vigenti in materia. Il gas naturale e/o l'energia elettrica somministrati da 2G saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente nei PdR e/o nei PdP indicati: in caso di PdP Uso Domestico nel Modulo; in tutti gli altri casi, nell'Allegato "Elenco PdR/PdP" ed esclusivamente per l'uso indicato dal Cliente. Il Cliente si impegna altresì a comunicare a 2G ogni variazione relativa ai dati riportati nel Modulo o nell'Allegato "Elenco PdR/PdP". Per la somministrazione di gas naturale, l'impianto interno del Cliente deve essere già allacciato alla condotta di distribuzione gas. Quanto alla somministrazione di energia elettrica, ai fini contrattuali verrà considerata la potenza impegnata del/i PdP indicata dal Cliente ad 2G fino a quando non sarà resa disponibile la potenza impegnata comunicata dal Distributore Elettrico ad 2G. Tale comunicazione del Distributore Elettrico prevarrà rispetto a quanto indicato dal Cliente.

Art. 3 Proposta di contratto: accettazione; ripensamento; durata; risoluzione automatica Il Cliente può formulare la proposta di contratto sottoscrivendola attraverso la compilazione e la firma dell'apposito Modulo cartaceo in tutte le sue copie, o, qualora previsto, tramite il completo inserimento dei dati richiesti nel Modulo elettronico disponibile sui sistemi informatici di 2G o di soggetti incaricati da 2G e la selezione dell'apposito pulsante "Formula la proposta", senza sottoscrivere fisicamente il Modulo. La selezione del predetto pulsante deve intendersi "sottoscrizione" agli effetti del presente Contratto.

La proposta è valida per 120 giorni decorrenti dalla sua data di sottoscrizione. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione di accettazione da parte di 2G relativa ad una sola o a entrambe le somministrazioni. L'eventuale predetta accettazione verrà comunicata al Cliente entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo (a mezzo sms, email, posta ordinaria).

Nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore o un condominio, esso può esercitare il diritto di ripensamento, anche con riferimento ad una sola somministrazione, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, con comunicazione scritta da inviare a 2G, nei termini sotto indicati, mediante Raccomandata A.R. o mediante telegramma e pec; negli ultimi due casi a condizione che sia confermata mediante Raccomandata A.R. entro le quarantotto ore successive. La Raccomandata A.R. si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i suindicati termini. L'indirizzo per l'invio della comunicazione relativa al ripensamento è: 2G Energia Srl - SS 6 Casilina km 165,2 81050 Presenzano (CE). Nel caso di Modulo cartaceo, la proposta è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile, fatto salvo la possibilità per il Cliente che ne abbia diritto di esercitare il ripensamento, revocando la proposta entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data della sua sottoscrizione o della sua consegna, qualora successiva; in caso di accettazione della proposta da parte di 2G, quest'ultima ne invierà comunicazione per iscritto all'indirizzo indicato dal Cliente. In seguito, 2G invierà per iscritto la comunicazione della data di inizio della fornitura, che sarà riportata anche nelle fatture nel campo "Data di attivazione". Nel caso di Modulo elettronico il Cliente che ne ha diritto può avvalersi del diritto di ripensamento revocando la proposta nel corso del periodo di sua validità e prima della ricezione della comunicazione dell'accettazione da parte di 2G oppure recedendo dal Contratto entro quattordici giorni lavorativi successivi alla data di ricezione dello stesso tramite e-mail; in caso di accettazione della proposta da parte di 2G, quest'ultima ne invierà comunicazione, tramite e-mail. In seguito, 2G invierà per iscritto la comunicazione della data di inizio della fornitura. Il Contratto ha durata indeterminata, fermo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12. Nel caso in cui il Modulo sia indicato che il presente Contratto può essere stipulato nel solo caso in cui non sia già in essere un contratto tra 2G e il Cliente per la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica presso il/i PdR/PdP indicati dal Cliente, le somministrazioni potranno avere inizio non prima del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del Modulo nel caso di cambio fornitore e nelle date comunque indicate da 2G al Cliente in forma scritta; l'esecuzione del Contratto avverrà in base alle tempistiche stabilite dalle autorità competenti ed è subordinata al buon esito della procedura di attivazione o cambio fornitore presso i distributori locali (che dipende per esempio dalla corrispondenza dei dati anagrafici riportati sul Modulo con quelli in possesso dei distributori), in mancanza del quale 2G contatterà il Cliente affinché questi, per quanto di sua competenza, possa fornire i dati richiesti ai fini del completamento della procedura. Qualora, nonostante quanto sopra, il Contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile a 2G, il Contratto si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di nessuna delle Parti. 2G darà comunicazione scritta al Cliente della predetta risoluzione, indicando in essa la data di risoluzione del Contratto. Inoltre, nel

caso in cui il Distributore Elettrico comunichi l'avvio di una procedura per la sospensione della fornitura del PdP per morosità del Cliente o la fattispecie, regolata dalla delibera ARG/elt 191/09 ("Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell'energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti finali"), per cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo, 2G si riserva la facoltà di non dare esecuzione al Contratto con riferimento alla somministrazione di energia elettrica dandone tempestiva comunicazione scritta al Cliente indicando in essa la data di risoluzione del Contratto. In questo caso, il Contratto, con esclusivo riferimento alla somministrazione di energia elettrica, si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di nessuna delle due Parti. Nel caso in cui, invece, sul Modulo sia indicato che il presente Contratto può essere stipulato nel solo caso in cui sia già in essere un contratto tra 2G e il Cliente per la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica presso il/i PdR/PdP indicati dal Cliente, il presente Contratto avrà efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data di accettazione da parte di 2G della proposta di contratto nelle date comunque indicate da 2G al Cliente in forma scritta. Inoltre, il precedente contratto in essere tra 2G e il Cliente relativo al/i medesimo/i PdR/PdP si scioglierà nel momento in cui acquisterà efficacia il presente Contratto. Il precedente contratto rimane invece in vigore qualora il Cliente, ove previsto, eserciti il diritto di ripensamento secondo i tempi e le modalità sopra esposte. Nel caso in cui il presente Contratto sia sottoscritto relativamente ad una richiesta di attivazione della somministrazione di energia elettrica con 2G la somministrazione potrà avere inizio secondo le tempistiche stabilite dal "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015", allegato A della Delibera ARERA n. ARG/elt 198/11 e comunque secondo le tempistiche riportate sul preventivo inviato al Cliente. Nel caso in cui il presente Contratto sia sottoscritto relativamente ad una richiesta di voltura della somministrazione di energia elettrica con 2G la somministrazione potrà avere inizio secondo le tempistiche stabilite dal Distributore Elettrico, che saranno indicate da 2G al Cliente con apposita comunicazione scritta.

Art. 4 Avvio della fornitura gas e/o energia elettrica Chi intende ottenere la fornitura gas e/o energia elettrica deve rivolgere la richiesta al Venditore. 2G in qualità di Venditore si riserva il diritto di fornire gas e/o energia elettrica nei termini previsti dalla normativa di settore a condizione che: a) Esistano già le condotte nella via in cui è sita l'unità immobiliare per cui viene fatta richiesta o vi siano le condizioni di realizzarla ai sensi della convenzione in essere tra il Distributore locale ed il Comune nonché ai sensi D.Lgs. 164/2000; in quest'ultimo caso la fornitura potrà essere richiesta solo quando le condotte siano state realizzate da parte del Distributore locale. b) Esista già l'allacciamento tra fabbricato e rete di Distribuzione locale, oppure vi sia l'impegno da parte del Distributore locale a realizzarlo. In tale ultimo caso la somministrazione avrà luogo solo a seguito della realizzazione dell'allacciamento da parte del Distributore e della relativa comunicazione a 2G. c) Il Cliente abbia provveduto al pagamento dei contributi di allacciamento direttamente al Venditore che è autorizzato all'incasso in nome e per conto del Distributore, fermo restando l'obbligo a carico dello stesso Cliente di provvedere a sua cura e spese a tutte le opere prepedetiche e complementari necessarie alla realizzazione dell'allacciamento medesimo. Il mancato pagamento da parte del Cliente del contributo di allacciamento impedisce l'avvio della fornitura e comporta la risoluzione automatica ed espressa del presente contratto senza che per tale ragione il Cliente possa avanzare alcuna pretesa o avere a lamentare alcunché nei confronti di 2G. d) Il Richiedente abbia ottenuto dalla proprietà dello stabile e/o dalle Pubbliche Autorità competenti e/o da altri terzi privati eventualmente titolari di servizi di passaggio o altri diritti reali sui beni, espresa autorizzazione alla posa delle condotte per effettuare l'allacciamento. Il Richiedente si rende disponibile a consegnare tale autorizzazione ove richiesta al Distributore e/o alla 2G. e) Il Richiedente ovvero il Distributore abbiano prodotto tutta la documentazione attestante il possesso dell'abilità e/o agibilità nonché eventuali altre documentazioni richieste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle documentazioni di cui al successivo Art. 5. Il mancato verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti punti comporta la risoluzione espressa del presente contratto, senza che il Cliente possa in alcun modo lamentarsi di ciò o avere a che pretendere in relazione a ciò nei confronti della 2G.

Art. 5 Responsabilità relativa all'impianto In caso di nuova fornitura gas l'attivazione del servizio dovrà essere effettuata dal Distributore previa verifica di quanto previsto dalla legge 46/90, e del rispetto di quanto previsto dal D.M. 12 Aprile 1996 nonché di ogni altra normativa vigente. Il Cliente finale, pertanto, dovrà fornire la documentazione necessaria, prevista dalla Delibera ARERA n. 40/14 e successive modifiche e integrazioni, al Distributore ovvero al Venditore. In quest'ultimo caso il Venditore si limita ad acquisire le dichiarazioni e le certificazioni di competenza del Distributore e a inoltrarle allo stesso Distributore non assumendo alcuna responsabilità in relazione all'impianto e alle attività di competenza del Distributore e/o del Cliente.

Art. 6 Dispacciamento e Trasporto dell'energia elettrica: mandati del Cliente Il Cliente, con la sottoscrizione del Modulo e dei suoi allegati, conferisce ad 2G e a terze Società, per la durata del Contratto, mandato a titolo gratuito, senza rappresentanza e irrevocabile, affinché quest'ultima, dopo il perfezionamento del Contratto, sottoscriva e gestisca in nome proprio e nell'interesse del Cliente il contratto di dispacciamento (contratto che regola i rapporti tra il gestore della rete e l'utente del dispacciamento in merito all'erogazione del servizio di dispacciamento come disciplinato dalle Delibere) dell'energia elettrica con il gestore della rete, attualmente Terna S.p.A., e il contratto di trasporto relativo al PdP con il Distributore Elettrico avente ad oggetto la prestazione del servizio di trasporto per conto del Cliente, inclusa la gestione dei dati di misura. Tale mandato si intenderà accettato da 2G con la comunicazione di accettazione della proposta. 2G, in conformità con quanto previsto dall'art. 1715 del Codice Civile, non è responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di dispacciamento dell'energia elettrica stipulato con il gestore della rete e del contratto di trasporto stipulato col Distributore Elettrico. In ogni caso, 2G risponderà nei confronti del Cliente per i soli fatti ad essa direttamente imputabili e in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali. Il Cliente, con la sottoscrizione del Modulo e dei suoi allegati, conferisce ad 2G e a terze Società, che accetta, mandato con rappresentanza a titolo gratuito ad accettare in nome e per conto del Cliente stesso le Condizioni Tecniche predisposte dal Distributore Elettrico o a sottoscrivere il contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica, che disciplinano il servizio di connessione degli impianti e apparecchi elettrici del Cliente alla rete del Distributore Elettrico, funzionale all'erogazione del servizio di trasporto per il PdP. Il Cliente, sottoscrivendo il Modulo e i suoi allegati, conferisce ad 2G e a terze Società, che accetta, mandato senza rappresentanza ad inoltrare al Distributore Elettrico eventuali proprie richieste inerenti le prestazioni di cui alla Delibera n. 646/2015 (TIQE 2016-2023). 2G, per conto del Cliente, inoltrerà al Distributore Elettrico ogni altra richiesta relativa a prestazioni di competenza di quest'ultimo, previa accettazione da parte del Cliente stesso degli eventuali preventivi relativi alle prestazioni del Distributore Elettrico, addebitando al Cliente gli eventuali oneri ad essa fatturati dal Distributore Elettrico, ferma restando la facoltà del Cliente di rivolgersi direttamente a quest'ultimo ove previsto dalla normativa vigente. Con riferimento alle attività citate nel presente comma, 2G si riserva di addebitare al Cliente corrispettivi di valori pari agli oneri previsti dalla normativa regolamentare relativa al mercato di maggior tutela, nonché gli oneri eventualmente ad 2G fatturati dal Distributore Elettrico e gli oneri accessori.

Art. 7 Condizioni economiche della somministrazione Le condizioni economiche di somministrazione, le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi sono riportati nell'Allegato "Condizioni Economiche". Le condizioni e i termini di cui all'allegato "Condizioni Economiche" prevalgono sulle previsioni di cui alle presenti CGC, ove discordanti. Saranno poste a carico del Cliente eventuali spese amministrative e qualsiasi onere richiesto dal Distributore Gas e/o dal Distributore Elettrico per prestazioni richieste dal Cliente. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: attivazione, disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un PdP già attivo. In riferimento alla somministrazione di energia elettrica a copertura degli oneri di sbilanciamento sostenuti da 2G e dell'attività da essa svolta nell'ambito della programmazione delle somministrazioni ai propri clienti, sarà addebitato al Cliente un onere forfetario fisso, applicato all'energia elettrica prelevata dal Cliente, maggiorata delle perdite per il Trasporto. I corrispettivi per la somministrazione di energia elettrica tengono conto di eventuali benefici derivanti da assegnazioni di diritti di capacità di Trasporto e/o di capacità produttiva di energia "CIP6" (di cui al D.M. 21.11.2000 - "Cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.A. al GRTN S.p.A").

Art. 8 Rilevazione dei consumi Il Distributore Gas è responsabile dell'attività di misura dei consumi di gas naturale. La quantificazione dei consumi di gas naturale avviene sulla base della lettura rilevata del

Contatore Gas da parte del Distributore Gas o dell'autolettura da parte del Cliente. La lettura rilevata del Contatore Gas è valida ai fini della fatturazione a conguaglio dei consumi ed è disciplinata dal TIVG che stabilisce quanto segue. L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del gruppo di misura: a) per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l'anno; b) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l'anno; c) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l'anno; d) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile. In caso di mancata lettura del Contatore Gas, 2G ne fornirà informazione al Cliente in fattura. Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura diretta del Contatore Gas. L'autolettura è valida ai fini della "fatturazione a conguaglio", come definita all'art. 1, comma 1, lettera n), della Delibera 229/01, dei consumi per la somministrazione di gas naturale, salvo il caso in cui il Distributore Gas effettui una lettura rilevata lo stesso giorno a cui fa riferimento l'autolettura del Cliente o comunichi che l'autolettura non è valida o salvo il caso in cui 2G riscontri la non verosimiglianza statistica del dato di autolettura rispetto ai consumi storici del Cliente, informandone lo stesso, e solo per quest'ultimo caso in assenza del riconoscimento del dato di autolettura da parte del Distributore Gas. Per i consumi di gas naturale effettuati nei periodi di somministrazione non coperti da letture rilevate del Distributore Gas o da autoletture, i consumi verranno stimati da 2G in relazione all'andamento climatico, ai dati storici di consumo del Cliente, alla tipologia d'uso del gas e al tipo di apparecchiature alimentate a gas comunicate dal Cliente. Allorché 2G entrerà in possesso dei dati di lettura, emetterà fattura di conguaglio dei consumi. Il Cliente si impegna a comunicare a 2G l'autolettura del Contatore Gas alla data di avvio della somministrazione e al momento della cessazione della somministrazione. Il Distributore Elettrico è responsabile dell'attività di misura dei consumi di energia elettrica. La fatturazione dei consumi sarà effettuata in base alle letture messe a disposizione dal soggetto responsabile nell'ambito dell'attività di rilevazione delle misure di cui all'articolo 14, allegato A, delibera ARERA 654/15. Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura rilevata del Contatore Elettrico. Per i consumi di energia elettrica effettuati nei periodi di somministrazione non coperti da lettura rilevata del Distributore Elettrico o da autoletture ove previste, i consumi verranno stimati da 2G in relazione ai dati storici di consumo del Cliente che 2G acquisisce durante la fornitura, al fatto, che il Cliente stesso sia residente o meno presso il PdP e alle caratteristiche tecniche di quest'ultimo comunicate dal Cliente al momento della sottoscrizione del Modulo. L'autolettura ove prevista sarà utilizzata per ricalcolare i consumi delle fatture emesse sulla base di stime 2G, in assenza di lettura rilevata del Distributore Elettrico e salvo il caso in cui 2G riscontri la non verosimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente informandone lo stesso. In ogni caso, a fronte della disponibilità di lettura rilevata del Distributore Elettrico saranno sottoposte a conguaglio dei consumi le eventuali fatture emesse sulla base di consumi stimati da 2G e/o di autoletture del Cliente. Il Cliente sarà responsabile dell'eventuale manomissione del Contatore Gas e/o del Contatore Elettrico; ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di gas naturale e/o energia elettrica non misurati darà facoltà a 2G, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il Contratto con riferimento alla somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica, salvo ogni diritto al risarcimento del danno. Entrambe le parti possono richiedere al Distributore Gas e/o Elettrico la verifica del Contatore Gas e/o Elettrico installato; le richieste del Cliente saranno inoltrate da 2G al distributore competente. In caso di corretto funzionamento, gli eventuali oneri e spese connesse all'attività di verifica saranno a carico della sola Parte che ne abbia avanzato richiesta.

Art. 9 Fatturazione I consumi rilevati come sopra definito saranno utilizzati ai fini della fatturazione. In particolare, le letture rilevate e le autoletture saranno utilizzate nel primo ciclo di fatturazione utile.

La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. 2G attribuisce i consumi di gas naturale e di energia elettrica del Cliente su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo di riferimento di ciascuna fattura. In caso di fatturazione anomala e/o inesatta, ai sensi dell'art. 9bis, comma 3, del novellato TIQV, il Cliente, con accesso diretto dall'home page del sito internet di 2G, troverà in modalità anche stampabile, o presso gli sportelli fisici, un modulo per il reclamo scritto o la richiesta scritta di rettifica per fatturazione di importi anomali. 2G darà corso alla rettifica secondo quanto previsto dalla Delibera ARG/com 164/08. In caso di malfunzionamento del Contatore Gas o del Contatore Elettrico, 2G fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore Gas e dal Distributore Elettrico, secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente. Eventuali costi aggiuntivi per la spedizione delle fatture rettifiche saranno ad esclusivo carico del cliente. In caso di somministrazione di gas naturale, la periodicità di fatturazione avviene secondo le seguenti modalità: bimestrale per clienti con consumi compresi tra 0 e 5.000 Smc/anno; mensile per clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili. In caso di somministrazione di energia elettrica, la periodicità di fatturazione sarà bimestrale nel caso di PdP Uso Domestico e altri usi fino a BTA3 incluso, mensile in tutti gli altri casi. La periodicità della fatturazione potrà essere variata da 2G previa comunicazione al Cliente attraverso uno specifico avviso inserito in fattura. Per l'invio delle fatture in formato cartaceo sarà addebitato al cliente un importo di € 1,90 cad.

Art. 10 Pagamenti: interessi di mora; mancato pagamento

10.1. Pagamenti Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a venti giorni dalla data di emissione della stessa. Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari e postali, le tabaccherie riciclatorie del Lotto affiliato, nonché utilizzando la domiciliazione bancaria e/o postale. Per ciascun pagamento con carta di credito sarà addebitata una commissione d'incasso di importo non superiore a due euro + IVA. L'eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata con apposita nota in fattura. In caso di domiciliazione bancaria o postale si applicano le condizioni riportate in calce alla richiesta di domiciliazione bancaria o postale. In tal caso, l'Azienda di credito provvederà al pagamento mediante addebito diretto in conto delle sole fatture per le quali sarà pervenuta all'Azienda stessa la relativa richiesta di 2G. Le fatture continueranno ad essere inviate da 2G al Cliente e saranno contrassegnate con apposita dicitura e sovrastampa. Eventuali ritardi di comunicazione dell'avvenuto pagamento a 2G da parte del soggetto autorizzato alla riscossione non saranno imputati al Cliente. Nei casi di applicabilità previsti dal TIVG art. 12bis, 2G evidenzierà nelle fatture interessate la facoltà del Cliente di chiedere la rateizzazione degli importi. In caso di ricezione di pagamento effettuato al di fuori delle modalità comunicate da 2G, la stessa ha facoltà di imputare prioritariamente l'importo pagato alle fatture con data di emissione anteriore, quando la dichiarazione del Cliente prevista all'art. 1193 del Codice Civile sia mancante.

10.2. Interessi di mora In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento saranno applicati interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali. Al Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni sono applicati i soli interessi legali per ritardi non superiori a dieci giorni dalla data di scadenza del pagamento.

10.3. Azioni in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento Nel caso di mancato, parziale o ritardato pagamento alla scadenza della fattura, 2G costituirà in mora il Cliente con diffida legale inviata con Raccomandata, indicando un termine per il pagamento pari ad almeno quindici giorni solari dalla data di invio della stessa. 2G addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati nei limiti di quanto previsto dal Delibera ARG/gas 99/11 e Delibera ARG/elt 4/08 e successive modifiche e integrazioni. La somministrazione di gas naturale potrà essere sospesa, mediante la chiusura del Contatore Gas e/o altro intervento tecnico equivalente, non prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato in diffida. Il Cliente è obbligato a concedere l'accesso ai locali dove è installato il misuratore per permettere le operazioni di sospensione della fornitura. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di sospensione della somministrazione di gas naturale per morosità, qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro 60 giorni dalla suddetta sospensione, il Contratto si intenderà automaticamente risolto con riferimento alla somministrazione di gas naturale, senza ulteriore comunicazione da parte di 2G. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la predetta sospensione, si potrà procedere all'interruzione della somministrazione di gas naturale, che avviene mediante interventi tecnici più complessi; in tal caso, il Contratto si intenderà risolto, con riferimento alla somministrazione di gas naturale, all'atto dell'esecuzione dell'intervento. Saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e di riattivazione della somministrazione di gas naturale, nei limiti dei costi sostenuti da 2G. In deroga a quanto stabilito dall'Allegato A alla deliberazione 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (TIMG), l'esercente può sospendere la fornitura anche senza preavviso a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità, non prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato in diffida, 2G sarà titolata a dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile alla prima fine mese utile per fatto e colpa del Cliente, con il conseguente anticipato scioglimento dei contratti di cui al precedente art. 4 e la cessazione delle attività di cui allo stesso articolo. In tal caso, fermo restando l'obbligo per il Cliente di minimizzare il disagio causato a 2G, il Cliente stesso sarà tenuto a rimborsare a quest'ultimo le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti da 2G. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo precedente e nel rispetto delle medesime tempistiche sopra indicate, 2G potrà inviare al

Distributore Elettrico la richiesta di sospensione della fornitura presso il PdP del Cliente. In tal caso, 2G si riserva di addebitare al Cliente stesso il corrispettivo di sospensione e riattivazione della fornitura, nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA. Qualora sussistano le condizioni tecniche, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione di potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile per un periodo pari ad almeno dieci giorni solari, dopodiché, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, avverrà la sospensione della fornitura. Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, nel caso di morosità del Cliente che rientra tra i "clienti finali non disalimentabili" di cui all'art. 18 dell'Allegato A alla Delibera ARG/elt 4/08 ("Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore") verranno seguite le procedure previste dall'art. 19 della predetta Delibera in modo che il Cliente non venga disalimentato.

2G, a fronte del pagamento da parte del cliente finale moroso delle somme dovute, si impegna ad inoltrare al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas la richiesta di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità nei casi della relativa prestazione definita dalle Delibere 646/2015 (TIQV 2016-2023) e 574/2013 (RQDG 2014-2019). 2G è tenuta a corrispondere al cliente i seguenti indennizzi: 30€ nel caso in cui la somministrazione sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata; 20€ nel caso in cui la somministrazione sia stata sospesa per morosità e il venditore pur avendo inviato la raccomandata non abbia rispettato le tempistiche sopra descritte. In entrambi i casi sopra descritti, al cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della somministrazione.

Nel caso in cui il Cliente ritardi consecutivamente due volte nel pagamento delle fatture (5gg oltre la scadenza), 2G si riserva di sospendere (momentaneamente o definitivamente) l'erogazione di Bonus, Promozioni e/o Sconti precedentemente attivi.

Art. 11 Strumenti a garanzia dei pagamenti del Cliente Nel solo caso di Cliente titolare di un PdR/PdP Uso Domestico, per la somministrazione di gas naturale, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto, 2G fatturerà al Cliente a titolo di deposito cauzionale un importo calcolato in funzione del consumo annuo di gas naturale del PdR, secondo i criteri di seguito riportati: 40 € per consumi fino a 500 Smc/anno; 90 € per consumi da 500 a 1.500 Smc/anno; 250 € per consumi da 1.500 a 5.000 Smc/anno; per consumi oltre 5.000 Smc/anno l'importo è stabilito come da Allegato "Condizioni Economiche". Per la somministrazione di energia elettrica, 2G fatturerà al Cliente a titolo di deposito cauzionale un importo pari a 11,50 € per ogni kW di potenza impegnata. In tutti gli altri casi (Altri usi) gli strumenti a garanzia dei pagamenti del Cliente sono riportati nell'Allegato "Condizioni Economiche". La sottoscrizione della domiciliazione bancaria o postale delle fatture gas e/o energia elettrica non è valutata da 2G come forma di garanzia, pertanto, in ottemperanza alla Delibera n. 200/99 e successive modificazioni, il deposito cauzionale sarà indipendentemente addebitato. Con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale (anche nel caso di chiusura relativa ad una sola delle somministrazioni), sarà restituito, senza bisogno di specifica richiesta del Cliente e con la maggioranza degli interessi legali, il deposito cauzionale relativo alla somministrazione rispetto alla quale avviene la chiusura del rapporto, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture rimaste impagate e dei relativi interessi moratori, come previsto al precedente art. 10.

Art. 12 Diritto di recesso; cessazione della fornitura Il Cliente finale alimentato in Bassa Tensione per l'energia elettrica e/o con consumi annui fino a 200.000 Smc per il gas naturale: può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso:

1. entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore nel caso in cui il recesso sia esercitato al fine di cambiare fornitore; 2. Un mese, che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, se esercitato al fine di cessare la fornitura, ai sensi della Del. 302/2016/R/ com e s.m.i. in materia di recesso dai contratti. Il Cliente che intenda recedere dal Contratto al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, può esercitare tale diritto inoltrando personalmente e direttamente il recesso al proprio fornitore a mezzo pec all'indirizzo info@pec.2genergia.it specificando l'indirizzo alla quale inoltrare la fattura di chiusura ed i recapiti utili per un ricontatto. Il Cliente che recederà dal contratto al fine di cambiare fornitore si avvarrà del nuovo fornitore per l'inizio della comunicazione di recesso. Il Cliente finale con almeno un contratto alimentato in Media Tensione per l'energia elettrica e/o con consumi annui superiori a 200.000 Smc per il gas naturale potrà avvalersi del diritto di recesso, al fine di cambiare fornitore, senza oneri, ed in qualsiasi momento, a mezzo raccomandata A/R specificando che si tratta di recesso per cambio fornitore, e con preavviso di 24 mesi, che decorreranno a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso. Qualora, a seguito della comunicazione di recesso il Cliente non renda possibile la rilevazione dei consumi e/o la chiusura del Contatore o la sua rimozione, il Cliente stesso resterà in ogni caso direttamente responsabile dei prelievi e di eventuali costi accessori sostenuti direttamente o indirettamente dal Fornitore. Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata, con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. Nella comunicazione di recesso da parte di 2G viene indicata puntualmente la data di efficacia del recesso. Nel caso di recesso l'esercizio da parte di una delle Parti di tale diritto comporterà il conseguente scioglimento di tutti i contratti direttamente connessi all'esecuzione dei contratti di fornitura quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i contratti di distribuzione, trasporto, dispacciamento, bilanciamento e stoccaggio.

12.1 Penali Nel caso in cui il Cliente non domestico con consumi annui inferiori a 200.000 Smc/anno in caso di fornitura di gas naturale, nonché alimentato in bassa tensione in caso di fornitura di energia elettrica receda senza rispettare i termini previsti dall'ARERA di cui al precedente art. 12, 2G avrà diritto a fatturare una penale pari a € 100 (cento) moltiplicati per i mesi di mancato preavviso. In tal caso, qualora il Cliente vanti crediti nei confronti di 2G, la stessa si riserva la possibilità di compensare. Nel caso siano indicate penali nell'allegato "Condizioni Economiche", le stesse sostituiscono le sopra indicate.

Art. 13 Variazione delle condizioni contrattuali Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti. Fatto salvo quanto precede, 2G si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche, quali, a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, le commissioni d'incasso, le periodicità di fatturazione etc. Ai fini del Contratto si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da 2G per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le modificazioni saranno applicate a partire dall'inizio del terzo mese successivo a quello in cui 2G le avrà preannunciate al Cliente in forma scritta. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione a mezzo Raccomandata A.R. (anticipata via info@pec.2genergia.it) che dovrà pervenire a 2G entro e non oltre trenta giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di 2G. In tal caso, il recesso diverrà efficace alle ore 24.00 del giorno precedente quello in cui le modificazioni avrebbero trovato altrimenti applicazione.

Art. 14 Forza maggiore In caso di lavori programmati sulle condotte di distribuzione o di trasporto del gas, il Distributore Gas può sospendere l'erogazione del servizio di distribuzione. Non è riconosciuto alcun indennizzo per il Cliente per la sospensione programmata o per la riduzione o sospensione dell'erogazione del gas naturale da parte del Distributore Gas per caso fortuito o per causa di forza maggiore, ai sensi degli artt. 58.1 lettere a) e b) e 60 della RQGD (Delibera 574/2013). Fatto salvo il diritto di recesso di cui al precedente art. 12, in ogni caso tali sospensioni non potranno costituire motivo per il Cliente di anticipata risoluzione del Contratto per inadempimento di 2G. La trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidati alla responsabilità di Terna, mentre la distribuzione fino al PdP del Cliente è di competenza del Distributore Elettrico. 2G inoltre non è pertanto responsabile in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica al PdP, salvo che dipendano da fatti imputabili a 2G. Tali problemi tecnici afferiscono esclusivamente ai rapporti tra Cliente e Terna S.p.A. e/o Distributore Elettrico (ad esempio, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzioni della continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del PdP del Cliente alla rete elettrica). 2G non risponde quindi dei danni subiti dal Cliente derivanti dai suddetti problemi tecnici. 2G si impegna comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. In ogni caso, 2G non è responsabile per sospensioni o interruzioni nella somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica dovute a cause di forza maggiore intendendosi per tale ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile a 2G e che non sia possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze necessarie, tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la somministrazione da parte di 2G fintantoché la causa di forza maggiore perduri. Si considerano in ogni caso cause di forza maggiore tutti i fatti e/o atti riferibili alla gestione delle reti di trasmissione e di distribuzione che comportino l'impossibilità per fatto non imputabile a 2G di somministrare energia elettrica al Cliente.

Art. 15 Imposte Oltre ai corrispettivi previsti nel Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e le imposte che 2G è tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al Contratto stesso. Per i consumi di gas, il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali

è determinato sulla base della tassazione prevista per gli "usi civili". La normativa fiscale riguardante la somministrazione del gas prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato, come illustrato dalla documentazione messa a disposizione da 2G sul proprio sito 2genergia.it. Il Cliente che ritiene di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato, deve fare specifica richiesta a 2G. Pertanto, l'applicazione di un trattamento fiscale agevolato (rispetto a quello previsto, in materia di imposte erariali di consumo e di imposte regionali sul gas, con riferimento agli "usi civili" e/o rispetto all'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria) verrà effettuata da 2G, sulla base di un'apposita istanza, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal Cliente, riportanti tutti gli elementi necessari all'applicazione del regime fiscale richiesto. In assenza di produzione dei predetti documenti verranno applicate le imposte erariali di consumo e le imposte regionali previsti per gli "usi civili", nonché l'aliquota IVA nella misura ordinaria, fatto salvo quanto stabilito al successivo paragrafo. In mancanza di diversa comunicazione del Cliente, 2G considererà valide, ai fini della corretta applicazione delle imposte, l'istanza, le dichiarazioni e la documentazione, riferite al medesimo PDR, già ritenute valide nell'ambito di un precedente contratto di somministrazione di gas tra le Parti, a condizione che, successivamente a quest'ultimo, si siano susseguiti tra le Parti, senza soluzione di continuità, contratti di somministrazione e non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l'integrazione o la modificazione. Il Cliente titolare di un PDR Altri Usi o PDR Condominio Domestico o PDR Servizio Pubblico si impegna, nel caso sussistano contemporaneamente utilizzi del gas soggetti a diverse aliquote fiscali, a comunicare ad 2G, entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di gas, distinti per ciascuna diversa aliquota (a mero titolo esemplificativo: industriale, civile, energia elettrica, esente ecc.). Per l'energia elettrica, il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato, nel caso di Cliente titolare di un PDP Uso Domestico, dall'indicazione sul tipo d'abitazione ("di residenza" o "non di residenza") riportata dal Cliente nella documentazione contrattuale sottoscritta e, in caso di assenza di tale indicazione, l'abitazione del Cliente verrà sottoposta al regime di maggior imposizione fiscale vigente. La normativa fiscale riguardante la somministrazione di energia elettrica prevede tipologie di tassazione, di esclusione o di esenzione in ragione delle diverse destinazioni d'uso dichiarate dal Cliente, come illustrato dalla documentazione messa a disposizione da 2G sul proprio sito 2genergia.it. Salvo una diversa indicazione risultante da apposite dichiarazioni predisposte da 2G e sottoscritte dal Cliente, verrà applicata da 2G, sulla predetta fornitura, l'aliquota IVA nella misura ordinaria nonché l'aliquota dell'imposta erariale di consumo di addizionale prevista per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi da abitazione. Senza diversa comunicazione del Cliente, 2G considererà valide, ai fini della corretta applicazione delle imposte, le dichiarazioni riferite al medesimo PDR, già ritenute valide nell'ambito di un precedente contratto di somministrazione di energia elettrica tra le Parti, a condizione che, successivamente a quest'ultimo, si siano susseguiti tra le Parti, senza soluzione di continuità, contratti di somministrazione e non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l'integrazione o la modificazione. Il Cliente titolare di un PDP Altri Usi o PDP Illuminazione Pubblica si impegna, nel caso sussistano contemporaneamente utilizzi dell'energia elettrica soggetti a diversa tassazione (es. promiscuità tra usi soggetti ad imposta ed usi esenti e/o usi soggetti a diverse aliquote d'imposta) e qualora non sia stata stipulata con l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane un canone d'imposta corrispondente in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote, a comunicare ad 2G, entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di energia elettrica destinati ad usi esenti e/o esclusi. 2G procederà, in mancanza di dette comunicazioni e degli atti con cui l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane ha riconosciuto le distinte tassazioni, a tassare l'intero quantitativo di energia elettrica somministrata ad usi soggetti ad imposta. Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti gli impieghi del gas naturale e/o dell'energia elettrica, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e terrà indenne 2G da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione dal Cliente stesso consegnate a 2G. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall'istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente a 2G, saranno poste a carico del Cliente stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che 2G fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali. Saranno in ogni caso posti a carico del Cliente eventuali recuperi d'imposte che 2G sarà tenuta a pagare ai soggetti preposti (Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali) in conseguenza di accertamenti da cui risulti che sia stato effettuato un minor versamento d'imposte, causato dalla non corrispondenza tra quanto accertato come dovuto e quanto fino ad allora versato. Nel solo caso in cui i recuperi d'imposta siano causati da un errore attribuibile al Cliente sarà posta a carico di quest'ultimo anche ogni ulteriore somma (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: sanzioni, oneri, indennità, interessi) che 2G sarà tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali. Nel caso in cui in conseguenza di accertamenti risulti che sia stato effettuato un maggior versamento d'imposte, saranno riconosciuti al Cliente i relativi rimborsi d'imposta. Nel solo caso in cui il maggior versamento d'imposte sia stato causato da un errore attribuibile al Cliente, 2G procederà al rimborso d'imposta al Cliente solo entro i termini e nella misura in cui 2G potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali. Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed in misura fissa. Il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

Art. 16 Rilascio dei permessi e delle concessioni per il gas naturale L'accettazione della Proposta da parte di 2G, di cui al precedente art. 3, è subordinata alla sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilasciati da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l'esercizio della distribuzione del gas, nonché alla costituzione delle necessarie servitù di attraversamento, con i proprietari dei terreni interessati, dalle Condotte fino al PDR del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere i permessi e le concessioni di sua competenza in tempo utile. Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico di 2G per il ritardo o il mancato ottenimento di detti permessi, concessioni o servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o le autorizzazioni necessarie alla posa e all'esercizio delle Condotte di Distribuzione nel corso di vigenza del Contratto, questo si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, senza che possa essere posto a carico di 2G alcun onere.

Art. 17 Sicurezza degli impianti Il Cliente si impegna a mantenere l'impianto interno in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto della legislazione vigente (DM 37/2008 e successive modificazioni). L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore Gas e/o Elettrico in caso di difettoso funzionamento del Contatore Gas e/o Elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore Gas e/o Elettrico stesso e dovrà permettere a quest'ultimo l'accesso al suo impianto. È responsabilità del Cliente provvedere alla cura e protezione del Contatore Gas e/o Elettrico; pertanto il Cliente risponde di eventuali danni arrecati al Contatore Gas e/o Elettrico derivanti da incuria o imperie. 2G rende disponibile sul proprio sito 2genergia.it informazioni sulle modalità da seguire per una corretta e sicura gestione degli impianti di utenza, per l'uso sicuro ed efficiente del gas naturale e per il risparmio energetico, come previsto dalla Delibera 40/14 ("Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas").

Art. 18 Comunicazione obbligatoria dei dati catastali Il Cliente, successivamente alla ricezione dell'accettazione della proposta da parte di 2G, dovrà comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile nella sezione modulistica del sito internet www.2genergia.it. Il modulo debitamente compilato e sottoscritto potrà essere inoltrato ad 2G, con una delle seguenti modalità: - servizio postale, al seguente indirizzo: 2G Energia Srl, SS 6 Casilina km 165,2 81050 Presenzano (CE); - pec all'indirizzo info@pec.2genergia.it; - tramite scansione ed invio del documento firmato alla casella di posta elettronica: info@pec.2genergia.it. Tale adempimento è stato previsto dalla Legge Finanziaria 2005 (Legge 30/12/2004 n. 311 e s.m.i.), che all'art. 1, commi 332, 333 e 334, impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica e gas di richiedere ai Clienti i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivato il contratto di fornitura. Il modulo deve essere compilato dall'instauratore del contratto di fornitura, anche se diverso dal proprietario dell'immobile (inquilino, comodatario, titolare del diritto di abitazione, ecc.).

2G, una volta ricevuta questa dichiarazione, provvederà alla trasmissione dei dati in essa contenuti all'Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla stessa Legge Finanziaria 2005. Infine, in base a quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 19.10.2005, nell'ipotesi di mancata comunicazione, 2G deve farne segnalazione all'Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso. Al riguardo, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 29/9/1973 n. 605 (e s.m.i.), qualora venga omessa la dichiarazione dei dati catastali da parte del Cliente ovvero qualora tali dati siano comunicati in maniera inesatta, l'Amministrazione finanziaria potrà applicare al Cliente la sanzione amministrativa da € 103 ad € 2.065. Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede l'obbligo di comunicazione dei dati catastali, il Cliente potrà rivolgersi direttamente agli uffici dell'Agenzia delle Entrate (numero verde 848.800.444) oppure consultare il sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Art. 19 Riferimenti normativi Il Contratto, rispetta il codice di condotta commerciale di gas naturale e di energia elettrica, allegato alla Delibera ARG/com 104/10 ("Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali di cui alla delibera 12 luglio 2010, ARG/com 104/10"). Qualora il Cliente utilizzi ai fini contrattuali il Modulo elettronico, il Contratto è soggetto alle disposizioni della sezione seconda del Capo I del d. lgs. N. 206/2005 ("Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"). Con riferimento alla modalità di calcolo dei consumi di gas naturale, ai tempi e alla modalità di pagamento della fattura, agli interessi di mora in caso di ritardato o mancato pagamento, alle modalità e tempi di sospensione della fornitura di gas naturale, alle garanzie applicabili a tutti i clienti, alle condizioni per il deposito cauzionale, all'ammontare del deposito cauzionale, alla domiciliazione bancaria o postale come forma di garanzia e alle modalità e procedure di reclamo, nel presente Contratto si applicano le condizioni di cui alla Delibera 229/01. Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Delibera 223/2016 (Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall'uso del gas distribuito a mezzo di reti urbane e di reti di trasporto per il quadriennio 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2020). Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito www.autorita.energia.it. In caso di sinistro, il modulo per la denuncia di sinistro è disponibile sul sito di 2G o del Cig. Il Cliente è tenuto a compilare il modulo in ogni sua parte ed inviarlo al Cig all'indirizzo indicato nel modulo stesso. Tutti i riferimenti normativi nazionali citati nel Contratto e nei suoi allegati (incluse le presenti CGC) sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 20 Informazioni, comunicazioni e reclami 2G comunica sulla fattura e sul sito 2genergia.it i canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. Sul sito e presso gli sportelli fisici, 2G, rende disponibile un modulo per l'inoltro di reclami come previsto dal novellato TIQV. È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare a 2G un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga almeno: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso da quello di fornitura) o telematico, somministrazione cui si riferisce il reclamo scritto. I reclami possono essere inviati dal Cliente ai canali di contatto indicati in fattura e sul sito 2genergia.it, nonché al recapito: 2G Energia Srl - SS 6 Casilina km 165,2 81050 Presenzano (CE)

Art. 21 Cessione della posizione contrattuale da parte di 2G Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 del Codice Civile, il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte di 2G della propria posizione contrattuale ad altra società terza o a società da essa controllata o collegata ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, cessione della quale gli verrà data comunicazione tempestivamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di ramo d'azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente ad esclusione del Cliente Consumatore o condominio, che concerna uno o più PDR/PdP del Cliente stesso, questi rimarrà solidalmente obbligato insieme al cessionario verso 2G per il pagamento delle somme dovute per causa del Contratto e dei contratti accessori fino alla relativa scadenza, salva liberazione scritta di 2G dopo richiesta trasmessa a mezzo raccomandata A.R. da parte del Cliente almeno un mese prima della data di efficacia della cessione. In ogni caso, il Cliente trasmetterà preventivamente in forma scritta ad 2G dettagliata informazione sulla cessione, indicandone tempi e modalità, nonché i PDR/PdP previsti nel Contratto interessati, e precisando altresì ragione sociale, capitale sociale, sede legale, codice fiscale e Partita IVA, nonché identità del rappresentante legale del soggetto cessionario.

Art.22 Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 relativa al trattamento di dati personali Con la presente informativa desideriamo informarla che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/167, i Suoi dati personali, saranno elaborati come segue:

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è la 2g Energia Srl (di seguito anche 2G), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Presenzano alla SS Casilina 6 km 165,2 tel: 800 998 900 e-mail: info@2genergia.it Pec: info@pec.2genergia.it

Responsabile per la protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati è la Eva Energy Service Srl Tel: 081 19910100 e-mail: dpo@evaenergyservice.it

Finalità del trattamento: a) Il trattamento dei dati è finalizzato a gestire correttamente il rapporto commerciale con il cliente, in particolare la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica nel mercato libero. b) I suoi dati, previa espressa manifestazione di consenso rilasciato nell'apposito riquadro della Proposta, potranno essere utilizzati anche per iniziative commerciali di 2G o di terzi, sondaggi, ricerche ed analisi di mercato. Per tali finalità la 2G può avvalersi della collaborazione di soggetti terzi opportunamente incaricati. Base giuridica: La base giuridica del trattamento è rappresentata dagli obblighi legati all'esecuzione del contratto e dal consenso.

Modalità di trattamento: I suoi dati saranno trattati con mezzi cartacei ed informatici da personale della struttura adeguatamente formato. Liceità del trattamento: I suoi dati saranno trattati secondo criteri di liceità, in modo che sia sempre tutelata la Sua riservatezza. Saranno trattati unicamente i dati necessari ad eseguire la prestazione richiesta. Conservazione dei dati: I suoi dati saranno trattati, archiviati e conservati per il periodo necessario ad eseguire il contratto e, comunque, per un tempo non inferiore a 5 anni successivi alla conclusione del rapporto commerciale. I dati sono trattati e custoditi secondo principi di sicurezza e con l'applicazione delle misure idonee a garantirne integrità e conservazione. Natura del conferimento: Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, il mancato consenso al trattamento, comporta l'impossibilità a porre in esecuzione il contratto. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alla lettera b) della voce "finalità del trattamento" è facoltativo e il mancato consenso non pregiudica l'esecuzione e la gestione del rapporto commerciale di fornitura. Comunicazione dei dati: I dati potranno essere comunicati a terzi per obblighi di Legge (es. Consulente fiscale, Agenzia delle Entrate, ecc.). I suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati al Distributore di Gas, al Distributore Elettrico, alle società che svolgono attività di manutenzione della rete, alle società che svolgono, per conto della 2G, attività di gestione ed acquisizione della clientela, fatturazione, recupero crediti, incasso dei pagamenti, trasmissione, stampa, imbustamento, ecc. Tali comunicazioni sono tutte necessarie ed obbligatorie al fine di poter gestire il rapporto. I Suoi dati potranno essere comunicati a società che svolgono, per conto della 2G, attività di marketing, iniziative promozionali, sondaggi, ricerche ed analisi, soltanto previo espresso consenso. Diffusione dei dati: I dati non saranno diffusi. Trasferimento dei dati in Paesi Terzi: I dati non saranno trasferiti in Paesi extra-UE. Processi Automatizzati: Il trattamento dei dati della 2G può prevedere processi decisionali automatizzati. Tali procedimenti sono utilizzati al solo scopo di ottimizzare le risorse e svolgere con più precisione e celerità alcune attività strettamente legate alla gestione del rapporto commerciale (es. ritardi dei pagamenti, segnalazione guasti in determinate aree geografiche ecc.). Tali attività di profiling sono necessarie per il corretto svolgimento del rapporto commerciale. Eventuali processi automatizzati con finalità di marketing saranno posti in essere solo a seguito di esplicito consenso e potranno essere bloccate su richiesta dell'interessato. Nessuna decisione, amministrativa o giudiziale, sarà presa automaticamente a seguito dell'attività di profiling. I processi automatizzati non avranno conseguenze sugli interessi legittimi degli interessati, né sulle ulteriori e distinte aspettative degli stessi.

Diritti dell'interessato (artt. 15-16-17 del Regolamento UE 679/16): L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso. In caso di violazione nel trattamento dei dati personali, l'interessato potrà presentare reclamo al Titolare del trattamento, all'Autorità Garante per la Protezione dei dati o alla competente Autorità Giudiziale. I diritti dell'interessato potranno essere esercitati presso la sede della società ai recapiti indicati alla voce Titolare della presente informativa e presso il Responsabile per la protezione dei dati RPD della 2G, ai recapiti indicati alla voce Responsabile per la Protezione dei dati della presente informativa.

Art. 23 Foro competente Qualora il Cliente sia un Consumatore o un condominio sarà competente, per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto, o ad esso connessa o da esso derivante, il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Cliente stesso, se ubicati nel territorio dello Stato. Per tutti gli altri casi, ogni controversia comunque originata e connessa con il Contratto, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Isernia, con esclusione espressa di qualunque altro foro concorrente.